ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA CITTÀ DI MESSINA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

per la conduzione di attività di studio e ricerca finalizzate al miglioramento dell'impatto dei progetti di innovazione e sviluppo della Smart SpecializationStrategy

---

CONVENZIONE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo di Cooperazione

TRA

L'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, in persona del suo rappresentante *pro tempore,* (di seguito "Università" o Unime")

E

Il Comune di Messina, Palazzo Zanca, Piazza Unione Europea n. 1, 98122 Messina, C.F. 00080270838, rappresentato dal Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese dott. Salvatore De Francesco (di seguito Città)
entrambe congiuntamente definite anche "Parti",

PREMESSO:

- che, in data 07.12.2018, le Parti hanno stipulato, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, un Accordo di cooperazione avente la finalità di dare esecuzione a specifiche attività tra le proprie strutture organizzative;
- che, in particolare, le Parti con il suindicato Accordo - nell'ambito di una serie di interventi integrati ad alto contenuto innovativo pianificati dalla *Città*, in qualità di Autorità urbana, per l'attuazione di diversi Programmi Operativi - hanno instaurato una collaborazione per la conduzione di attività di studio e di ricerca finalizzate ad attuare, monitorare e comunicare, progetti di sviluppo tecnologico e innovazione orientati secondo il paradigma della Smart City e finalizzati a declinare anche a livello locale una *Smart SpecializationStrategy*(coerentemente alla Strategia Regionale, ed in generale; a quanto previsto dagli obiettivi tematici di cui all'Accordo di Partenariato approvato dalla CE il 29.10.2014);
- Che diversi interventi avviati dalla Città di Messina trovano coerenza con l'attuale Programmazione Operativa Nazionale, soprattutto, in termini di rafforzamento della infrastrutturazione, fisica ed umana, di base della macchina organizzativa necessaria, funzionale e preordinata allo sviluppo dei servizi dedicati al cittadino;
- che, con il suindicato Accordo di Cooperazione le Parti – in considerazione del grado di complessità degli interventi pianificati ad alto contenuto innovativo bisognosi di una efficace sinergia tra le diverse componenti progettuali – hanno previsto (all'art. 2) la stipula di successive convenzioni esecutive per lo svolgimento di attività, anche a carattere multidisciplinare, connesse al raggiungimento degli obiettivi inerenti ai suindicati progetti della Città (progetti di innovazione e sviluppo della *Smart SpecializationStrategy*);
- che le attività cui occorre dare corso sono, tra l'altro, la pianificazione e la programmazione, la redazione di studi e documenti guida a carattere strategico, lo svolgimento di ricerche e processi di innovazione tecnologica e sociale, nonché attività di comunicazione e di pubblicazione;

- che l'*Università*, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) "*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale";*
- che l'*Università* per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società persegue una *terza missione*, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale;
- che, nel primo caso, la Terza Missione - richiedendo la conoscenza prodotta dalla ricerca ulteriori attività di contestualizzazione e applicazione prima di dispiegare potenziali effetti virtuosi sul sistema economico - ha l'obiettivo di favorire la crescita economica, attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile ai fini produttivi;
- che, nel secondo caso, invece, vengono prodotti beni pubblici (per i quali non è previsto il pagamento di un prezzo di mercato) che aumentano il benessere della società, che possono avere contenuto culturale (eventi e beni culturali, divulgazione scientifica), sociale (attività a beneficio della comunità, consulenze tecnico/professionali fornite in *equipe*), educativo (formazione continua, *life long learning*) o di consapevolezza civile (*expertise* scientifica);
- che uno dei compiti fondamentali dell'*Università* nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca che culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'*Università* "*l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo";*

premesso e ritenuto quanto sopra, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1
PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente.

ART. 2
FINALITA'

La presente Convenzione Esecutiva (di seguito convenzione), in attuazione del rapporto di collaborazione instaurato tra le parti, definisce specificatamente la natura ed il contenuto delle attività di **ricerca**, **sperimentazione**, **analisi** e prestazioni scientifiche che verranno svolte. Essa disciplina il coordinamento dell'esercizio di funzioni proprie degli enti sottoscrittori in vista del conseguimento di un risultato comune tra la *Città* e l'*Università* in termini di ricerca applicata all'erogazione di servizi pubblici efficienti e tecnologicamente avanzati e supporto decisionale ai processi della P.A. secondo il pubblico interesse di garantire processi di sviluppo sostenibile del territorio.

La cooperazione tra i due soggetti è pertanto univocamente orientata a perseguire l'**interesse pubblico comune, tenuto conto delle reciproche finalità istituzionali**, per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico, promuovendo la collaborazione tra soggetti istituzionali, curando gli interessi della comunità locale impegnandosi a tal fine a creare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro anche attraverso la valorizzazione delle capacità professionali (*cfr. Terza Missione dell'Università, art. 3 comma 2 e 4, art. 4 comma 1 e 2 lett. d dello Statuto del Comune di Messina*).

ART. 3
OBIETTIVI SPECIFICI E ATTIVITA' DEL PROGETTO

La presente *convenzione* attiene alla realizzazione da parte della *Città* del progetto denominato "**ADMINISTRA**" finanziato a valere sul PON Governance 2014-2020.
L'obiettivo specifico della presente *convenzione*, in coerenza con gli obiettivi generali che la *Città* e l'*Università* condividono, così come riportato nell'Accordo di Cooperazione e nel precedente art. 2, è di attivare ambiti di ricerca ed elaborazione scientifica, sperimentazione, analisi e trasferimento tecnologico applicati ad *use case* della *Città* finalizzati a:

- *migliorare* le condizioni di sviluppo hardware/software connessi ad un rafforzamento delle competenze interne ed una maggiore consapevolezza e capacità di analisi dei fabbisogni;
- *allineare* le condizioni operative del personale addetto della *Città* e, indirettamente, delle sue società in house a totale partecipazione pubblica agli attuali standard tecnologici secondo un processo di trasferimento delle conoscenze (learning on the job/learning by borrow) ed applicare gli sviluppi della ricerca condotta nell'ambito della presente convenzione guardando ad evoluzioni future implementabili con ulteriori progetti di ricerca e sviluppo, cooperazione transnazionale e reti di città smart;
- *favorire* l'acquisizione di competenze distintive, innovative e funzionali alle attività da svolgere ed alla sperimentazione applicata di metodologie innovative per consentire approcci a nuove linee di ricerca in ambito ICT per le pubbliche amministrazioni;
- *sviluppare* in forma sperimentale nuove integrazioni verticali tra ambienti ed applicativi in ambito ICT e per la riduzione dei costi per la manutenzione evolutiva.

La cooperazione con l'*Università* consentirà in modo particolare lo studio e l'analisi avanzata per accelerare i processi innovativi, tenendo conto delle ricadute internazionali su quanto concepito e realizzato consentendo il rafforzamento di reti di partenariato, in particolare tra *Città* ed *AgID – Agenzia per l'Italia Digitale*, necessarie per un percorso costante orientato allo sviluppo sostenibile del territorio.
Le specifiche attività sono quelle descritte nel **Piano delle Attività –** redatto dal Comitato Paritetico in data 24/05/2022,sentito il RUP dell'intervento dott. Placido Accolla – **che qui si intende integralmente richiamato**. Tale Piano descrive lo stato di fatto delle azioni poste in campo dalla *Città* e l'apporto dell'*Università* in termini di ricerca, sperimentazione, analisi e trasferimento tecnologico per il conseguimento di comuni obiettivi.
Entro **30 (trenta)** giorni dalla conclusione delle attività dovrà essere prodotto un **Report Finale** nel quale saranno indicate le attività svolte dall'*Università* e dalla *Città*, i deliverable prodotti, la quantificazione degli indicatori e gli eventuali scostamenti e relative cause. L'avvio delle attività sarà disposto di concerto tra la *Città* e l'*Università* dandone atto in un verbale sottoscritto dai referenti. Allo stesso modo si darà atto della conclusione delle attività stesse.
In accordo tra le parti potranno essere disposte sospensioni delle attività che dovranno essere motivate in apposito verbale sottoscritto dai referenti.
Le parti riconoscono che i costi esposti, oggetto di ristoro secondo quanto previsto al successivo art. 5, dovranno essere puntualmente rendicontati non potendo essere riconosciute spese che a qualunque titolo possano configurarsi come "utile" per le parti in causa.

ART. 4
DIVISIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA'

L'Università, nel perseguimento della terza missione sia di valorizzazione economica della conoscenza sia culturale e sociale con l'obiettivo di favorire la crescita economica nonché il benessere della società, si impegna a supportare le suindicate attività, e a lavorare a fianco dei responsabili e tecnici della Città.

In particolare, si avvarrà del gruppo di ricerca di Informatica "Future Computing Research Laboratory" (FCRLAB) del Dipartimento MIFT.
Il gruppo FRCLAB utilizzerà tre (3) docenti di UniME.
L'Università, nell'attuazione di tutte le attività oggetto della presente Convenzione, non utilizza mezzi finanziari e strutture riconducibili a qualsiasi titolo a soggetti privati.
La Città nel perseguimento dei comuni obiettivi con l'Università utilizzerà almeno tre (3) risorse umane interne ponendo a disposizione locali e strumenti per le attività oggetto della presente convenzione: allo stesso tempo, secondo il principio del reciproco empowerment, favorirà lo studio dei processi della P.A. e l'applicazione concreta di metodi e processi innovativi e sperimentali.
La Città si impegna inoltre al ristoro delle spese scaturenti dalle attività (nei termini di cui sopra) svolte a supporto dall'Università per lo svolgimento e la realizzazione delle attività specificate al superiore art. 3, secondo le modalità meglio specificate al successivo articolo 5: è escluso a tal fine ogni spesa che possa configurarsi come margine di guadagno rispetto alle attività svolte.
Le analisi condotte congiuntamente e in collaborazione tra le Parti saranno oggetto di un percorso di aggiornamento e di formazione continua che coinvolgerà il personale delle stesse, anche mediante un processo di "Learning on the job".

ART. 5
RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE

Nello svolgimento delle attività è previsto, altresì, il coinvolgimento di giovani laureati con il profilo di sviluppatore Junior/Senior, beneficiari di borse di studio di ricerca, che saranno conferite dall'Università, al fine di promuovere, in accordo con la Città, occasioni di studio e di ricerca applicata, esclusivamente connesse al progetto ed all'oggetto della presente Convenzione.
Le borse di studio di ricerca verranno attribuite, pertanto, per lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al superiore art. 3, e riguarderanno le tematiche di cui al Piano delle Attività approvato dal Comitato Paritetico nella seduta del 24/05/2022.
Le borse di studio saranno attribuite attraverso concorso pubblico per titoli e colloquio, previa pubblicazione di apposito bando emanato dall'Università, le cui prescrizioni verranno stabilite di concerto con i membri del Comitato Paritetico di cui all'art. 6 dell'Accordo di cooperazione tra le parti.
In ogni bando saranno determinate e precisate tutte le modalità relative all'espletamento del concorso (presentazione delle domande di partecipazione, criteri e requisiti di ammissione, commissione giudicatrice etc.), nonché quelle di attribuzione delle borse di studio.
Della Commissione giudicatrice farà parte almeno uno dei due membri nominati dalla Città all'interno del suindicato Comitato Paritetico.
In vista del conferimento delle borse di studio di ricerca, la Città si impegna a corrispondere un contributo, a titolo di ristoro del costo da sostenere per il finanziamento delle stesse.
Oltre al contributo per il finanziamento delle borse di studio, la Città riconoscerà all'Università le spese effettivamente sostenute, in analogia alle modalità di rendicontazione delle spese ammissibili previste per altri Programmi, per le seguenti tipologie di attività se ed in quanto strettamente attinenti ai temi dello sviluppo progettuale di cui al precedente art. 3:

- assegni, borse di tirocinio e ricerca e contratti per ricercatori a tempo;
- missioni strettamente attinenti alla ricerca ed applicazione scientifica relativa e funzionale allo sviluppo progettuale, preventivamente autorizzate dalla Città in relazione allo specifico obiettivo della missione;
- acquisto di materiali di consumo e servizi, nell'ambito del budget della Città, da dare in uso temporaneo all'Università sino al termine del progetto;
- acquisto di programmi e pacchetti software, nonché di strumentazione hardware (con periodo di ammortamento pari e/o inferiore alla durata della *convenzione*);

- spese per stampa di atti e pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari finalizzati al tema della ricerca.

L'ammontare massimo delle spese riconosciute per l'attuazione della presente *convenzione* è pari a complessivi **€ 35.000,00** (*euro* trentacinquemila/00), come previsto dalla scheda del progetto Administra allegata alla presente convenzione esecutiva per formarne parte integrante e sostanziale.
Gli importi verranno corrisposti dalla *Città* sulla base della rendicontazione di regolari fatture o atti equivalenti che documentino le spese effettivamente sostenute dall'*Università*.
Il saldo delle attività sarà corrisposto successivamente alla consegna della Relazione Finale sottoscritta dai referenti della *Città* e dell'*Università* come individuati al successivo art. 7.

ART. 6
DURATA

L'efficacia della presente C*onvenzione* decorre dal momento della sottoscrizione e fino al 30 settembre 2022, data in cui è prevista la scadenza del relativo progetto.
In accordo tra le parti potranno essere disposte, per iscritto, proroghe della presente *convenzione*, che non eccedano il periodo di validità dell'Accordo di Cooperazione.

ART. 7
REFERENTI DELLE PARTI

Secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo di Cooperazione, le parti indicano i propri referenti come di seguito specificato:

- ✓ *Città*: **Dott. Placido ACCOLLA** quale responsabile scientifico, **Dott. Antonio CARIDI**, quale referente tecnico;
- ✓ *Università*: **Prof.ssa Maria FAZIO** quale responsabile scientifico, **Dott. Giuseppe MANNINO** quale referente tecnico.

ART. 8
RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività indicate nella presente *convenzione*, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della stessa.
Le parti potranno liberamente disporre per uso interno di quanto prodotto a seguito della presente *convenzione*.

ART. 9
PUBBLICAZIONI

In osservanza a quanto previsto all'art. 9 dell'Accordo di cooperazione sottoscritto tra le Parti, qualunque elaborato nel corso dell'attuazione della presente *convenzione* potrà essere utilizzato, quale oggetto di pubblicazione, congiuntamente, in via preferenziale, o disgiuntamente dalle parti, nel rispetto dei diritti di cui al precedente art. 7.
Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal Comitato Paritetico, che dovrà, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra le Parti.

ART. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all'esecuzione della presente convenzione secondo di principi e le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2006, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché del regolamento (UE) 679/2016.

ART. 11
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente.
In caso contrario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

ART. 12
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente *convenzione* le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

ART. 13
SOTTOSCRIZIONE, REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

La presente *convenzione* verrà sottoscritta con firma digitale e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.
Essa sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 e le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.
Essa è soggetta ad imposta di bollo, che verrà assolta in modo virtuale dall'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n.67760 del 2010.

Messina lì ___/___/2022

per il Comune di Messina
Il Dirigente del Dipartimento Servizi
alla Persona e alle Imprese
Dott. Salvatore De Francesco

……

per l'Università degli Studi di Messina
Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno

……

Il Rettore
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.